## Disciplina degli ambiti di bacino e organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 255 ord. - Grossi, pres.; Morelli, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Lazio.

Acque - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Previsione che ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento e i Comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione.

Acque - Principi relativi alla tutela e alla pianificazione - Previsione che le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato e che in tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

Acque - Principi relativi alla gestione del servizio idrico - Previsione che la gestione del servizio idrico integrato ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Acque - Ambiti di bacino idrografico - Previsione che la Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici - Competenze.

Acque - Previsione che resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio; Disposizione transitoria - Previsione che le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti di bacino idrografico di cui alla legge impugnata [art. 5, comma 1].

(Omissis)

Ritenuto che, con ricorso resistito dalla Regione Lazio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge di detta Regione 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque), relativamente alle disposizioni di cui ai suoi artt. 2, comma 7, 3, comma 9, 4, comma 2, 5, commi 2 e 5, lettere a) e d), e 10, comma 1, attinenti a profili vari di disciplina degli ambiti di bacino e di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, in relazione anche alle evocate norme interposte di cui, rispettivamente, agli artt. 147, comma 2, 150, commi 1 e 2, e 154, comma 14 (rectius: 4), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); all'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); all'art. 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106; all'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; nonché all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

che, con la successiva legge della Regione Lazio 28 ottobre 2015, n. 13, recante modifiche all'impugnata legge n. 5 del 2014, la stessa Regione ha, per altro, poi soppresso, nell'art. 5, comma 2, il periodo oggetto di censura; ha abrogato la lettera d) del comma 5 del predetto art. 5 ed il comma 1 dell'art. 10; ed ha modificato ogni altra disposizione, della su citata legge n. 5 del 2014, oggetto delle censure formulate dallo Stato ricorrente, per violazione delle sue competenze esclusive nelle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente».

Considerato che, con atto depositato il 7 novembre 2016, il ricorrente – premesso che «il mutamento normativo operato con la legge regionale n. 13 del 2015 è satisfattivo rispetto alle censure inizialmente poste e che [...] la documentazione depositata dalla Regione Lazio a sostegno della mancata attuazione della normativa regionale è sufficiente ad escludere che le norme regionali impugnate abbiano avuto attuazione medio tempore» – ha conseguentemente rinunziato al ricorso; che, all'odierna udienza, la Regione resistente ha accettato la rinunzia;

che ciò comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.



per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo.

(Omissis)

